

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 166

5 luglio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PARMA

INTERVENTI A FAVORE DELLA SICUREZZA STRADALE ED ALL'EDUCAZIONE CIVICA SUL CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Oggetto consiliare n. 2671

RELAZIONE

Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna intende realizzare strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza stradale e finalizzati alla sicurezza conformemente a quanto previsto all'art. 4, lett. E, Legge Regionale n. 30 del 20 luglio 1992, allo scopo di contenere il cosiddetto fenomeno delle stragi del sabato sera, incentivando comportamenti che determinino educazione alla sicurezza stradale e senso civico nel consumo di bevande alcoliche.

L'intervento di seguito proposto non inasprisce norme di carattere repressivo già in vigore per chi guida con tasso alcolemico superiore al consentito, 0,5 grammi/litro, in quanto la guida in stato di ebbrezza da alcol è già regolamentata dall'art. 186 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada". Il testo in esame si propone di fornire riconoscimenti di carattere economico ai conducenti rispettosi delle norme che regolano la sicurezza stradale, manifestando così un'attenzione non solo di carattere repressivo ed un rispetto della persona e dei relativi comportamenti sociali. Per l'anno 2007, la Regione Emilia-Romagna e più precisamente la Direzione generale Reti infrastrutturali, Logistica e Sistemi di mobilità, ha stanziato a favore dell'Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza, un importo pari ad Euro 287.000 al fine di realizzare strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza stradale e finalizzati alla sicurezza, a norma dell'art. 4, lett. E, della Legge Regionale 20 luglio 1992, n. 30 anche per il contrastare il fenomeno delle cosiddette "Stragi del sabato sera". Alla luce di quanto sopra esposto, il progetto di legge prevede un'esenzione e/o riduzione della tassa di circolazione prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche", applicata per l'anno successivo al conducente dell'automezzo che a seguito del controllo da parte degli organi accertatori, di cui agli artt. 11 e 12 del Dlgs. n. 285 del 1992, venga verificato che i parametri riguardanti l'assunzione di bevande alcoliche rientrano nella misura consentita dalla legge.

Per il monitoraggio e la gestione di questo progetto denominato "NO ALCOL... NO BOLLO!" la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, istituisce un archivio informatico all'interno del quale saranno inseriti tutti i dati relativi ai conducenti di veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 60 del "Nuovo codice della strada", controllati dagli organi accertatori di cui sopra

che risultino avere un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi/litro.

Il presente testo di legge si compone di 5 articoli.

Nell'articolo n. 1 vengono illustrate le finalità della presente legge e viene presentato il progetto "NO ALCOOL . . . NO BOLLO!". Vengono anche indicate le tempistiche di attuazione della riduzione o esenzione della tassa di circolazione per i conducenti che, dopo aver sostenuto il controllo da parte degli organi preposti, risultino avere un indice alcolemico inferiori a 0,5 grammi/litro.

L'articolo 2 illustra la gestione ed il monitoraggio del progetto "NO ALCOOL . . . NO BOLLO!".

Nell'articolo 3 vengono definite le modalità di applicazione della riduzione e dell'esenzione della tassa di circolazione del veicolo e si evidenzia inoltre come si ottengono i bonus per la riduzione o esenzione della suddetta tassa.

L'articolo 4 definisce la norma finanziaria per l'applicazione ed il monitoraggio del progetto "NO ALCOOL . . . NO BOLLO!" ed infine l'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1**
Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna intende realizzare strumenti informativi, educativi e formativi rivolti all'utenza stradale e finalizzati alla sicurezza, conformemente a quanto previsto all'art. 4, lett. E, Legge Regionale n. 30 del 20 luglio 1992, allo scopo di contenere il cosiddetto fenomeno delle stragi del sabato sera, incentivando comportamenti che determinino educazione alla sicurezza stradale e senso civico nel consumo di bevande alcoliche.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna attiva e sostiene il progetto "NO ALCOOL . . . NO BOLLO!" che prevede l'esenzione e/o la riduzione della tassa di circolazione, al conducente dell'automezzo il quale, a seguito del controllo effettuato dalle forze dell'ordine, risulti rispettare i parametri previsti dalla legge circa l'assunzione di bevande alcoliche.

3. La riduzione o l'esenzione conseguita dal beneficiario ai sensi di quanto previsto all'art. 3 della presente legge, verrà applicata l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo di cui al comma 2.

Art. 2
Monitoraggio del progetto
"NO ALCOOL . . . NO BOLLO!"

1. Per il monitoraggio e la gestione del progetto "NO ALCOL . . . NO BOLLO!" di cui al comma 2, articolo 1 della presente legge, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, istituisce un archivio informatico nel quale verranno inseriti tutti i dati relativi ai conducenti di veicoli di cui agli artt. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", che essendo stati sottoposti a controllo dagli organi accertatori, di cui agli artt. 11 e 12 del Dlgs. n. 285 del 1992 siano risultati avere un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi/litro.

2. L'archivio informatico di cui al comma 1, è gestito dall'Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza, di cui all'art. 6 della Legge Regionale n. 35 del 1990 "Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero".

3. Gli organi accertatori di cui al comma 1, preposti al controllo della circolazione stradale sul territorio regio-

nale, comunicano con cadenza bimestrale, all'Osservatorio per l'educazione stradale e la sicurezza, i dati relativi agli accertamenti, mediante un apposito prospetto informatico predisposto dall'Osservatorio stesso.

Art. 3
Applicazione della riduzione o dell'esenzione del bollo

1. Il conducente del veicolo che sottoposto a controllo, da parte degli organi accertatori di cui agli articoli 11 e 12 del "Nuovo codice della strada", risulti avere un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi/litro, ha diritto ad un bonus corrispondente ad una riduzione del 30% della tassa di circolazione prevista dal D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 "Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche".

2. I soggetti di cui al comma 1, che nel caso di un secondo accertamento risultino avere ancora un tasso alcolemico inferiore a 0,5 grammi/litro, matureranno un secondo bonus ed avranno diritto ad una riduzione della tassa di circolazione di cui al comma che precede, pari al 60%.

3. I soggetti che nel corso di un intero anno solare risulteranno accumulare tre bonus consecutivi, avranno diritto all'esenzione totale del pagamento della tassa di circolazione di cui al comma 1.

4. Le riduzioni o l'esenzione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, verranno applicate secondo le modalità ed i criteri fissati dalla Giunta regionale con apposito atto, e nei tempi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 4
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte mediante l'impiego dei fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale; anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie, ovvero con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4".

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

